

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 5.04.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA Spa.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n.12 del 22 marzo 2020: recepimento del documento “Gestione informatizzata dei posti letto Covid-19” proposto dal CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) anche sulla corretta adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Ordinanza n.13 del 22 marzo 2020: sulla gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n.14 del 24 marzo 2020: riduzione dei i servizi di trasporto pubblico su gomma in concessione comunale e regionale da un minimo del 50% fino ad un massimo dell’80% delle percorrenze, preservando esclusivamente le esigenze di mobilità conseguenti al DPCM 22 marzo 2020; sospese le corse dedicate al trasporto degli operai verso le aree industriali, ad eccezione di quelle per attività consentite.

Ordinanza n.15 del 25 marzo 2020: fino al 13 aprile 2020, divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione di tutte le attività produttive e commerciali (escluso generi alimentari, farmacie, ecc.), sospensione di tutti i cantieri, chiusura parchi e cimiteri, soppressione fermate mezzi pubblici nei Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Picciano.

Ordinanza n.16 del 26 marzo 2020: indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito delle strutture residenziali sociosanitarie; divieto di accedere alle strutture sociosanitarie da parte di familiari e conoscenti.

Ordinanza n.17 del 27 marzo 2020: fino al 13 aprile 2020, le misure restrittive di cui all’ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020 sono estese anche al territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona (Ch).

Ordinanza n.18 del 29 marzo 2020: fino al 13 aprile 2020 in riferimento alle ordinanze sulle “zone rosse” è aggiunto che l’uscita da un Comune della “zona rossa” è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego.

Ordinanza n.19 del 30 marzo 2020: garantita la mobilità del personale delle strutture convenzionate e dei volontari impegnati nelle attività afferenti la gestione del Banco alimentare dirette alla raccolta e alla distribuzione di generi di prima necessità, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo; le strutture convenzionate e i volontari si adoperino per effettuare il minor numero di trasferimenti.

Ordinanza n.20 del 31 marzo 2020: garantita la mobilità alle Caritas Diocesane, alle Caritas Parrocchiali e agli enti gestori del terzo settore ad esse collegate al fine di proseguire nell’attività di quotidiana raccolta dei beni alimentari, di ridistribuzione alle strutture che assistono i poveri e nello svolgimento del servizio di consegna a domicilio, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.

Ordinanza n. 21 del 2 aprile 2020: prorogata al **13 aprile 2020** l’efficacia delle misure restrittive di cui alle proprie ordinanze n. 15, 17 e 18, per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Picciano e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona.

Ordinanza n. 22 del 3 aprile 2020: consentita vendita cartoleria e materiale per ufficio all’interno degli esercizi di vendita di generi alimentari.

Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020: Prorogata al **13 aprile 2020** l’efficacia di alcune misure urgenti adottate con precedenti ordinanze:

- sospensione attività ambulatoriali; prenotazione visite nello studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta; sospensione delle visite medico legali in ambito assistenziale; sospensione dei tirocini extracurricolari; sospensione dei ricoveri programmati

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le ordinanze più recenti evidenziate in celeste

sia medici che chirurgici, accettazione dei soli ricoveri con carattere d'urgenza; riduzione attività ricovero in day hospital; accettazione da parte delle strutture private accreditate dei pazienti NO-COVID qualora trasferiti dalle strutture pubbliche; limitazione accesso dei parenti e visitatori ai reparti di degenza, consentendo un solo visitatore per paziente; limitazioni alle comunità terapeutiche.

Fino a nuovo provvedimento la rimodulazione dei programmi dei servizi di trasporto pubblico.

Ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020: Assistenza sociosanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie.

BASILICATA

Ordinanza n. 8 del 21 marzo 2020: Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani fino al **21 luglio 2020**.

Ordinanza n. 12 del 27 marzo 2020: fino al **26 aprile 2020**, divieto di allontanamento dall'area intercomunale e divieto di ingresso nel medesimo territorio nei comuni di Tricarico, Irsina, e Grassano (Provincia di Matera).

Ordinanza n. 13 del 31 marzo 2020: sino **31 luglio 2020** nuove modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020: fino al **31 aprile 2020** divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per il comune di Moliterno (PZ).

Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020: Prorogata al **13 aprile 2020** l'efficacia di alcune misure delle precedenti ordinanze:

1. sospensione attività di barbiere, parrucchiere, istituti di bellezza, manicure e pedicure, tatuaggio e piercing;
2. sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezioni di quelli per vendita prodotti alimentari;
3. obbligo di comunicazione per i soggetti provenienti da altre regioni al proprio medico di base o al numero verde dedicato;
4. divieto su tutto il territorio regionale a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio salvo i casi previsti dal DPCM 8 marzo 2020;
5. riduzione del 50% della programmazione servizi di trasporto pubblico locale e riduzione della programmazione dei servizi di Trasporto pubblico locale ferroviario;
6. divieto di spostamento delle persone in entrata e in uscita dalla regione Basilicata fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali ovvero per gravi motivi di salute e divieto a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio abitazione o residenza salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanze n. 10 e 11 del 17 marzo 2020: **fino al 12 aprile 2020** divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per i comuni di: Montebello Jonico (RC) e San Lucido (CS).

Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020: **fino al 12 aprile 2020** divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per il comune di Comune di Cutro (KR).

Ordinanza n. 14 del 21 marzo 2020: Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2020: **fino al 12 aprile 2020** divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nei comuni di Rogliano e di Santo Stefano di Rogliano della provincia di Cosenza.

Ordinanza n. 17 del 23 marzo 2020: **fino al 12 aprile 2020** divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nel comune di Serra San Bruno (VV).

Ordinanza n. 18 del 24 marzo 2020: fino al 12 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nel comune di Bocchigliero (CS).

Ordinanza n. 19 del 27 marzo 2020: fino al 12 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nei comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ).

Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali (da sottoporre al test tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e delle strutture residenziali, i pazienti ospedalizzati e tutti gli ospiti delle strutture residenziali che hanno segni e sintomi compatibili, con particolare riferimento agli individui sintomatici e agli individui con patologie croniche e/o uno stato immunocompromesso).

Ordinanza n. 21 del 28 marzo 2020: fino al 12 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nel Comune di Melito Porto Salvo (RC).

Ordinanza n. 22 del 30 marzo 2020: fino al 13 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nel Comune di Fabrizia (VV).

Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020: Proroga al 13 aprile 2020 delle disposizioni di cui alle Ordinanze nn. 10,11,13,16,17,18,19 e 21, riguardanti i comuni dichiarati “zone rosse”, ovvero Montebello Jonico (RC), San Lucido (CS), Cutro (KR), Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ), Melito Porto Salvo (RC).

Ordinanza n. 24 del 1° aprile 2020: fino al 13 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nel Comune di Oriolo (CS).

Ordinanza n. 25 del 3 aprile 2020: prorogate al 13 aprile le disposizioni delle precedenti ordinanze (n. 4, 5, 7, 12, 15, 22 e 23):

1. sospensione attività ambulatoriali, attività di barbiere, parrucchiere e centri estetici;
2. obbligo di comunicazione per i soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente;
3. chiusura parchi pubblici e similari. limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;
4. obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
5. vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale;
6. vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi;
7. chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
8. vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.

CAMPANIA

Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020: prorogate al 13 aprile le disposizioni delle precedenti ordinanze (16, 19,20, 21, 23, 24, 25, 26):

1. sospensione attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati, nonché i servizi sociali a regime diurno;
2. sospensione di tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e di specialistica, salvo assoluta e improrogabile necessità;
3. rafforzamento servizi di cure domiciliari ai soggetti disabili, anziani e adulti non autosufficienti;

4. sospesa attività dei cantieri edili su committenza privata;
5. obbligo di comunicazione per tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6. obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e compilare l'autocertificazione per tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali;
7. obbligo per tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale;
8. divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi; ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute; non consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
9. riduzione della programmazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto, garantendo i servizi essenziali;
10. sospese le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio; i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI; vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali;
11. divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per i comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA)
12. raccomandazione alle Diocesi della regione di assicurare la sospensione di qualsiasi forma di riunione, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico.

Ordinanza n.28 del 5 aprile 2020: fino al 10 aprile 2020, divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici e chiusura delle strade secondarie, per il comune di Lauro (AV).

EMILIA ROMAGNA

Decreto n. 49 del 25 marzo 2020: i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Decreto n. 53 del 2 aprile 2020: proroga la durata dell'incarico del Dott. Sergio Venturi come commissario emergenza Covid-19 sino al **31 luglio 2020**.

Ordinanza n. 57 del 3 aprile 2020: fino al 13 aprile confermate le disposizioni in merito alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario e con autobus, per il trasporto pubblico non di linea come il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente nonché il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza siglata con Min Salute del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile:

1. confermate le disposizioni che consentono solo l'attività di consegna a domicilio di cibo e pasti preparati, col fermo di quella da asporto, compresi i take-away;
2. negli esercizi polifunzionali possono proseguire solo le attività consentite (ad esempio giornali e tabacchi) ma non quelle di bar e ristorazione;
3. chiusura degli stabilimenti balneari e chiusura al pubblico dei cimiteri comunali;
4. consentite attività di servizi alla casa (idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carro attrezzi);

5. sospese le attività di accoglienza a fini turistici nelle strutture ricettive e negli alberghi, ad eccezione delle attività collegate alla gestione dell'emergenza (ad esempio, pernottamento di medici e infermieri);
6. invariate le disposizioni per supermercati, medie e grandi strutture di vendita con aperture, nei prefestivi, consentite solo a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa e articoli di cartoleria;
7. sospese nei festivi, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche quelli ricompresi nei centri commerciali o nelle gallerie commerciali;
8. sospesi sempre tutti i mercati, ad esclusione di quelli all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati e solo per la vendita di prodotti alimentari;
9. cessa l'isolamento pressoché totale, con il divieto di entrata e uscita dallo stesso, nel territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo, nel bolognese, ma valgono le regole per Rimini e Piacenza;
10. nelle province di Rimini e Piacenza resta in vigore la sospensione pressoché generalizzata delle attività economiche, a esclusione di quelle delle filiere alimentari, con comunque l'applicazione di rigidi parametri di sicurezza interne, e il rafforzamento delle misure per garantire il contenimento e il distanziamento sociale, a partire dal divieto di ogni assembramento con più di due persone, con l'intensificazione dei controlli.
11. in tutto il territorio regionale è autorizzata la vendita nel territorio nazionale ed estero esclusivamente delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative che garantiscano le misure anti-contagio previste nei protocolli per la sicurezza indicati dalle normative in vigore.

Ordinanza n. 58 del 4 aprile 2020 fino al 13 aprile: chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici; uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche; se lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell'animale di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione; l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita solo ed esclusivamente lungo la rete autostradale.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Ambiente n. 1 del 31 marzo 2020: misure urgenti in materia di gestione dei rifiuti.

Legge regionale n. 5 del 1° aprile 2020: proroga termini e misure economiche e sanitarie.

Ordinanza n. 6 del 3 aprile 2020: prorogata **al 13 aprile 2020** la validità dell'Ordinanza n. 2 (attivazione di una Cabina di Regia) e la n. 5 in materia di trasporto pubblico locale e regionale.

Ordinanza n. 7 del 3 aprile 2020: fino al 13 aprile

1. divieto di svolgere, all'aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate;
2. obbligo per chiunque di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l'approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
3. obbligo per chiunque, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
4. chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;
5. possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa;

6. vietato l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali siano adottate dai Sindaci precise disposizioni;
7. obbligo, all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, dell'utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca.

LAZIO – fino a nuovo provvedimento

1. attivazione in urgenza di posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva; individuazione dello Spallanzani quale struttura di riferimento per la gestione del Covid-19 e quale ulteriore struttura dedicata il Columbus della Fondazione Policlinico Gemelli;
2. valutazione di eventuali misure di riduzione o sospensione attività ambulatoriali;
3. disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
4. tali misure non si applicano agli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute; agli spostamenti funzionali al transito e al trasporto di merci; agli spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici; spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio di protezione civile e del SSN.

Ordinanza n. 6 del 10 marzo 2020 - fino al 13 aprile 2020:

1. chiusura dei centri estetici, centri tatuaggi autonomi o inseriti all'interno di altre strutture;
2. la Direzione Salute valuterà eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero differibili e non urgenti.

Ordinanza n. 7 del 12 marzo 2020: revisione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale fino a nuovo provvedimento.

Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020 - fino al 13 aprile 2020:

1. sospensione attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anziane e disabili, ad eccezione di casi gravi;
2. i servizi territoriali pubblici o privati assicurano attività ambulatoriale limitatamente alle prestazioni urgenti ed indifferibili;
3. rimodulazione dei piani di assistenza individuale.

Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020:

1. istituzione di una nuova procedura per la telesorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare, tramite applicazione LAZIODOCTOR; le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono mettere a disposizione i posti letto eventualmente richiesti dalla Direzione salute;
2. allestimento a unità Covid-19 della Torre 8 di medicina interna del Policlinico Tor Vergata e del presidio G.Eastman del Policlinico Umberto I e dell'Istituto Clinico Cardiologico;
3. sospensione dei tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri.

Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2020 - fino al 13 aprile 2020:

1. riduzione fino al 13 aprile dell'orario di lavoro per le attività commerciali attualmente aperte, dalle 8:30 alle 19:00 nei giorni feriali, e dalle 8:30 alle 15:00 nei festivi, fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, giornalai, distributori automatici, dettaglio carburante (**Ordinanza n. 11 del 18 marzo 2020**);
2. invito alla cittadinanza di effettuare acquisti alimentari o di altra prima necessità in prossimità del proprio quartiere di residenza o in cui si svolge attività lavorativa.

Ordinanza n. 12 del 19 marzo 2020 e Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020:

1. incremento posti letto terapia intensiva;
2. fino al **13 aprile 2020** divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative personali e delle imprese, limitazioni alle attività del mercato ortofrutticolo, sospensione attività commerciali e dei cantieri di lavoro, chiusura parchi, sospensione fermate mezzi pubblici per il comune di Fondi (LT).

Ordinanza n. 13 del 20 marzo 2020: indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari.

Ordinanze n. 14 e 15 del 25 marzo 2020: procedura gestione e smaltimento rifiuti.

Ordinanza n. 16 del 25 marzo 2020: fino al 13 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative personali e delle imprese, sospensione attività commerciali e dei cantieri di lavoro, chiusura parchi, sospensione fermate mezzi pubblici per il comune di Nerola (RM).

Ordinanza n. 19 del 26 marzo 2020: Ulteriori misure relative al Comune di Civitavecchia i passeggeri provenienti dalla Spagna a bordo di navi di linea.

Ordinanza n. 21 del 30 marzo 2020: fino al 13 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative personali e delle imprese, sospensione attività commerciali e dei cantieri di lavoro, chiusura parchi, sospensione fermate mezzi pubblici per il Comune di Contigliano (Rieti).

Delibera di giunta n.126 del 31 marzo 2020: sospensione termini di versamento della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, dell'IRESA (imposta regionale sulla emissioni sonore degli aeromobili civili) e dell'IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione) dovute per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020; i versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020.

Ordinanza n. 22 del 1° aprile 2020: Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari

Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020: uniformate le scadenze delle misure di precedenti ordinanze (n.6, 8, 10, 11, 16, 20, 21) al 13 aprile 2020.

LIGURIA

Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020: procedure smaltimento rifiuti persone affette da Covid-19

Ordinanza n. 10 del 24 marzo 2020: proroga termini in materia urbanistica-edilizia e in materia di attività estrattive.

Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2020: sospensione efficacia disposizioni sull'incompatibilità nel conferimento di incarichi ai medici del SSR.

Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020: consentito commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all'interno di attività di vendita di generi alimentari; accordo rappresentanti GDO per definizione orari di chiusura nelle giornate di domenica e festive; attività di vendita generi alimentari devono garantire accesso prioritario a medici, infermieri, operatori sanitari, ecc.

Ordinanza n. 14 del 31 marzo 2020: i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020: fino al 13 aprile i sindaci devono indicare luoghi di assembramento e in questi sarà vietato lo spostamento di persone; divieto di spostamento alle seconde case.

Ordinanza n. 17 del 3 aprile 2020: chiamata dei soggetti già positivi al Covid-19 per effettuare tamponi orofaringei nella propria auto.

LOMBARDIA

Ordinanza n. 510 del 18 marzo 2020: misure igienico-sanitarie sui servizi di noleggio con conducente con autobus e tariffe massime per i servizi di consegna a domicilio beni di prima necessità.

Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020: gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 - fino al 13 aprile 2020.

- ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

3. consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
 4. nel caso di uscita dalla propria abitazione con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
 5. vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 6. in aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, sono consentite le seguenti: commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali aperti, commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio;
 7. vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile e quelli di latte sfuso, l'accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 8. vietata nei giorni festivi e prefestivi la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati, • articoli per l'illuminazione, • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, • ottica e fotografia;
 9. consentito l'accesso alle attività commerciali al dettaglio ad un solo componente per nucleo familiare;
 10. gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell'accesso all'esercizio; si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso;
 11. consentita la consegna a domicilio dei prodotti agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste; la consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto;
 12. sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;
 13. consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell'ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili;
- Si continuano ad applicare le misure adottate a livello nazionale ad eccezione di quanto segue:
1. le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti;
 2. le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli interventi strumentali all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite o urgenti per le abitazioni.
14. sospesa l'accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili ad eccezione necessità connesse all'emergenza; consentito il soggiorno delle seguenti categorie:
 - personale in servizio presso le stesse strutture
 - ospiti che vi soggiornano per motivi di

- lavoro • personale viaggiante di mezzi di trasporto • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore • soggetti entrati dall'estero e collocati nelle predette strutture • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;
15. consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
 16. i servizi bancari, finanziari e assicurativi devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
 17. obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti;
 18. si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presta servizio in presenza: adottare forme di rotazione dei dipendenti; sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione; se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l'accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti; messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani; qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine; limitare gli spostamenti all'interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; contingentare l'accesso agli spazi comuni all'interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

MARCHE

Il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (GORES) - tavolo tecnico della Regione Marche – dovrà provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e in tutte le unità di offerta sociosanitaria.

Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020: mobilità conviventi con persone affette da disturbo dello spettro autistico certificato dall'autorità sanitaria.

Ordinanza n. 16 del 26 marzo 2020: consentito a nuclei familiari conviventi che hanno in casa figli o parenti o affini affetti da patologie certificate dall'autorità sanitaria di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione anche fuori dei limiti del territorio comunale di residenza o domicilio.

Ordinanza n. 17 del 1° aprile 2020: modalità gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 18 del 2 aprile 2020: riprogrammazione servizio ferroviario locale.

Ordinanza n. 19 del 3 aprile 2020: fino a nuovo provvedimento, sospesa l'attività dei centri semiresidenziali per anziani e per persone con problemi di salute mentale su tutto il territorio regionale.

Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020: garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.

Ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 - fino a nuovo provvedimento:

1. chiuse le spiagge;
2. uso della bicicletta e spostamento a piedi consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche; se la motivazione è l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, obbligo a restare in prossimità della propria abitazione;
3. consentita apertura esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo la rete autostradale e la rete delle strade extraurbane principali, limitazioni per le strade extraurbane secondarie, divieto nei centri abitati;

4. orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato consentito dalle ore 8 alle ore 20.

MOLISE

Ordinanza n. 6 del 14 marzo 2020: i soggetti impegnati nelle attività di trasporto di beni di prima necessità che dal 14 marzo soggiornino nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli devono comunque di dotarsi di dispositivi di sicurezza individuale. Le aziende di trasporto con sede legale in Molise (**Ordinanza n. 7 del 15 marzo 2020**) devono comunicare quotidianamente alle Prefetture i nominativi di tali soggetti.

Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2020: fino al 5 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per i comuni di Pozzilli e Venafro.

Ordinanza n. 12 del 26 marzo 2020: fino all' 8 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Cercemaggiore, è adottata l'ulteriore misura di divieto di allontanamento e di ingresso nel territorio comunale; la competente Autorità sanitaria regionale dispone la misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi tra ospiti e operatori della Casa di Riposo Madre Teresa di Calcutta nel comune di Cercemaggiore.

Ordinanza n. 13 del 2 aprile 2020: Per un periodo di tre mesi autorizzata l'applicazione sul territorio regionale di nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico.

Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020:

Fino al 17 aprile 2020, nel territorio del territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, obbligo per le persone fisiche residenti e/o dimoranti di utilizzo idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio e obbligo di utilizzo idonea mascherina anche per le persone fisiche che transitino nel suindicato territorio.

Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020: idem per Comune di Riccia

Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020: idem per Comune di Termoli

Ordinanza n. 17 e n 18 del 4 aprile 2020: fino al 19 aprile 2020, nei comuni di Pozzilli, Venafro e Agnone, è fatto obbligo alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio e alle persone fisiche diverse che transitino nel suindicato territorio di utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza sul medesimo territorio.

PIEMONTE

Decreto n.36 del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile:

1. divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori tranne motivate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
2. vietati gli assembramenti;
3. monitoraggio clinico operatori sanitari;
4. divieto assoluto di mobilità soggetti in quarantena o positivi al virus;
5. sospensione uffici pubblici, salvo servizi essenziali;
6. sospensione attività commerciali al dettaglio, eccetto alimentari e di prima necessità;
7. accesso alle attività commerciali consentito ad un solo componente del nucleo familiare;
8. consentiti mercati settimanali solo con accesso scaglionato;
9. divieto assembramento presso distributori automatici;
10. blocco delle slot machine e monitor per motivi di gioco;
11. aperte le edicole, le farmacie, i tabaccai;
12. raccomandazione di rilevazione sistematica della temperatura ai clienti dei supermercati e delle farmacie e nei luoghi di lavoro;
13. sospensione attività inerenti servizi alla persona;
14. garantiti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché l'attività del settore agricolo e di trasformazione agro-alimentare;
15. garantite attività gestione rifiuti;

16. sospensione attività di ristorazione, ad esclusione dei servizi di mensa e catering e di servizio a domicilio;
17. chiusura esercizi somministrazione alimenti e bevande all'interno delle stazioni ferroviarie, nelle aree di servizio, eccetto autostrade;
18. chiusura studi professionali;
19. fermata l'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
20. chiusura di tutte le strutture ricettive, salvo servizi legati all'emergenza;
21. divieto accesso parchi e giardini pubblici;
22. sospensione eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
23. chiusura impianti sciistici, palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, centri culturali sociali e ricreativi, musei e altri istituti di cultura;
24. sospensione cerimonie civili e religiose, comprese le funebri;
25. sospensione servizi educativi, scuole, università, corsi professionali, ecc.
26. sospensione procedure concorsuali pubbliche e private e sospensione esami di idoneità;
27. sospensione congedi ordinari del personale sanitario;
28. vietati gli spostamenti verso le seconde case;
29. possibilità di vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all'interno delle attività di vendita di generi alimentari e alle altre attività commerciali non soggette a chiusura;
30. raccomandazione utilizzo massimo di lavoro agile, incentivazione ferie o congedi retribuiti, sospensione attività reparti non indispensabili alla produzione, assunzioni protocolli sicurezza, incentivazione operazioni di sanificazione.

PROV. TRENTO

Ordinanza n. 167326 del 12 marzo 2020:

1. le persone devono rimanere principalmente nelle proprie abitazioni e la mobilità è consentita solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
2. è consentita la mobilità delle persone solamente in prossimità delle proprie abitazioni;
3. l'uso della bicicletta o veicoli assimilabili, non in prossimità della propria abitazione va considerato spostamento; limitazioni alla programmazione dei servizi di trasporto locale;
4. in ambito procedura di gara, il termine di presentazione delle offerte che viene a scadenza in questo periodo fino al 25 marzo, è prorogato di 14 giorni; il periodo tra il 12 marzo e il 25 marzo è sottratto dal periodo contrattuale entro cui i soggetti attualmente affidatari di contratti pubblici devono eseguire le proprie prestazioni, senza che ciò comporti alcuna penalità;
5. applicazione da parte delle singole amministrazioni di lavoro agile o sospensione attività qualora differibile.

Ordinanza n. 174300 del 18 marzo 2020: disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi e misure in materia di personale dell'amministrazione provinciale.

Ordinanza n. 185699 del 27 marzo 2020: proroga contratti pubblici e sospensione scadenze per adempimenti.

Ordinanza n. 185834 del 27 marzo 2020: convenzione con associazione albergatori per offrire possibilità di recupero fisico al personale operante nelle strutture del sistema sanitario provinciale.

Ordinanza n. 196652 del 3 aprile 2020:

Proroga al 13 aprile di alcune ordinanze precedenti:

1. chiusura dei cantieri che per proseguire l'attività necessitano di personale che non dispone di medico di base sul territorio provinciale, fatti salvi quelli di realizzazione di opere destinate ai servizi pubblici essenziali.
2. chiusura della rete percorsi ciclabili e pedonali, di parchi e giardini, e delle attività di vendita di generi alimentari nei giorni festivi.
3. chiusura dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie.

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

PROV.BOLZANO

Ordinanza n. 11 del 21 marzo 2020 - fino al 13 aprile 2020:

1. divieto di accesso del pubblico ai parchi e giardini pubblici; divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
2. chiusi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade; chiusi i bar anche presso gli ospedali, case di cura e strutture assimilate;
3. chiusi nei giorni di domenica e festivi le attività di vendita di generi alimentari;
4. chiuse alla pubblica circolazione le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali;
5. nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale;
6. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, evitare i contatti sociali e contattare il proprio medico curante - divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
7. evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale, nonché all'interno del medesimo territorio provinciale, ad eccezione degli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità, e degli spostamenti per motivi di salute;
8. sull'intero territorio provinciale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
9. sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
10. sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
11. sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
12. garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
13. i servizi di trasporto pubblico sono ridotti al minimo essenziale ed è sospesa la bigliettazione a bordo dei mezzi;
14. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti, siano sospese le attività di tutti i reparti aziendali escluse quelle la cui interruzione pregiudica la ripresa della produzione o pregiudica la fornitura di prodotti necessari per il mantenimento della filiera essenziale di sistema; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,
15. sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
16. sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
17. sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali;
18. apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
19. sospese le procedure concorsuali pubbliche e private; sospesi gli esami di idoneità;
20. sospesi i congedi ordinari del personale sanitario, assistenziale e tecnico;
21. sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
22. divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; l'accesso di parenti e visitatori a strutture di

- ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria;
23. chiusi tutti i cantieri;
 24. le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale possono ospitare esclusivamente le persone presenti in Alto Adige;
 25. limitate, per quanto concerne le attività produttive, le mansioni da svolgere a quelle strettamente necessarie per non interrompere la filiera produttiva, nei reparti aziendali indispensabili alla produzione.

Ordinanza n. 12 del 23 marzo 2020 - fino al 13 aprile 2020

sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate dal DPCM; consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità; sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Ordinanza n. 13 del 23 marzo 2020: disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termine di procedimenti amministrativi e scadenze per l'Amministrazione provinciale nonché per le strutture organizzative della stessa.

Ordinanza n. 14 del 26 marzo 2020: sospensione scadenze pagamenti tributi comunali fino al 15 dicembre 2020, tariffe comunali fino al 30 giugno 2020, rette delle scuole dell'infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi.

Ordinanza n. 15 del 28 marzo 2020 - fino al 13 aprile 2020: Le attività consentite ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020 e aggiornate all'allegato 1 del DM MISE del 25 marzo 2020, contraddistinte con i codici ATECO sovraordinato 42 (Ingegneria civile: ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.01 e 42.99.09) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni) possono essere svolte, purché nell'intero cantiere siano impiegati contemporaneamente un massimo di 5 addetti muniti di dispositivi di protezione individuale, oltre ai tecnici, progettisti e fornitori.

Ordinanze n. 16 del 2 aprile 2020 e n. 17 del 3 aprile 2020: proroga della validità e dell'efficacia delle ordinanze n. 11, 12 e 15 **fino al 13 aprile 2020**; sospensione eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; raccomandazione a tutta la popolazione di coprire naso e bocca con mezzi protettivi idonei quando ci si reca fuori dall'abitazione e a tutto il personale addetto alla vendita al dettaglio nelle attività consentite di essere munito di dispositivi di protezione individuale (DPI).

PUGLIA

Ordinanza n. 182 del 14 marzo 2020: i soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al proprio medico di base o operatore di sanità pubblica competente, osservare lo stato di isolamento per 14 giorni, non spostarsi o viaggiare, rimanere raggiungibili per eventuale attività di sorveglianza

Ordinanza n. 183 del 14 marzo 2020: le aziende esercenti attività di Call center, che non abbiano utilizzato le modalità di lavoro agile, devono adottare misure di sicurezza anti-contagio.

SARDEGNA

Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020: concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per prevenzione e gestione emergenza Covid-19.

Ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020 – fino al 13 aprile:

1. Sospeso il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna, fatte salve esigenze dimostrate improrogabili;
2. traffico aereo passeggeri da e per la Sardegna garantito esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze.

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziare per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al

Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020: prorogata **sino al 13 aprile 2020** l'ordinanza n.9 del 14.03.2020.

Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020: disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani **sino al 31 luglio 2020.**

Ordinanza n. 17 del 3 aprile 2020 - sino al 13 aprile 2020:

1. chiusi parchi e giardini pubblici;
2. uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell'intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste;
3. sospesa l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull'intero territorio regionale;
4. consentiti, anche nelle giornate festive, i servizi di consegna a domicilio, a condizione che gli operatori siano dotati dei necessari DPI;
5. vietata l'apertura nella giornata di domenica degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, fatte salve le farmacie e le parafarmacie;
6. consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari ed essenziali, tranne per l'acquisto di farmaci;
7. nei mezzi del trasporto pubblico locale, consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati;
8. vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
9. divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano.

SICILIA – fino a nuovo provvedimento

istituito il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del coronavirus, coordinato dal Presidente della Regione;

Ordinanza n. 5 del 13 marzo 2020 – fino al 13 aprile: riprogrammazione trasporto pubblico locale e lavoro agile per i dipendenti della Regione.

Ordinanza n. 7 del 20 marzo 2020 – fino al 13 aprile:

1. chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l'obbligo di registrarsi sul sito, rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente; permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, senza ricevere visite;
2. altre disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare;

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020 – fino al 13 aprile: fino a nuovo provvedimento, le ASP individuano le strutture alberghiere aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivamente tamponati o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena. Ogni struttura alberghiera o ricettiva interessata deve sottoscrivere con le ASP territorialmente competenti la convenzione.

Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020 – fino al 13 aprile 2020:

1. tutte le Ordinanze devono intendersi abrogate dalla presente Ordinanza, ad eccezione delle Ordinanze n. 5, n. 7 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10, le cui disposizioni devono continuare ad intendersi vigenti e con scadenza prorogata fino al 13 aprile 2020.
2. nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente; consentito unicamente il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato

nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali; consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante;

3. vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore;
4. consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;
5. consentiti gli spostamenti con l'animale di affezione solamente in prossimità della abitazione;
6. chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
7. vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi;
8. consentito nei mezzi di trasporto pubblico urbano l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi.

TOSCANA – valida per 90 giorni dal 10 marzo 2020

1. sospensione di: viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
2. raccomandazione per gli ospedali e per le strutture sanitarie e sociosanitarie del SSR di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi agli stabilimenti ospedalieri allo scopo di ridurre l'accesso privo di sorveglianza e di ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori, sia per i pazienti ricoverati, sia per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti;
3. interruzione accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali;
4. limitazione attività programmata sia istituzionale che in libera professione.

Dal 4 marzo 2020 e per 90 giorni è attivata l'unità di crisi regionale.

Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 12 del 15 marzo 2020: sospensione attività delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili fino al 3 aprile; istituzione commissione di esperti per definire entro il 16 marzo linee guida per il PTDA per i pazienti affetti da Covid-19.

Ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020: individuazione di strutture alberghiere aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento.

Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020: piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in Toscana.

Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020: disposizioni sulle mascherine per personale sanitario.

Ordinanza n. 18 del 25 marzo 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione:

1. criteri per la distribuzione e rendicontazione delle mascherine protettive; impiego del test sierologico rapido nei confronti, in primis, del personale sanitario e nei confronti dei MMG/PLS e medici di continuità assistenziale operante all'interno degli ospedali;
2. **le prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate A PHT, con ricetta limitativa, non sottoposte a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti, potranno essere erogate nel canale della Distribuzione per conto (DPC).**

Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione:

1. La Unità Speciale di Continuità Assistenziale (UCSA) è una struttura operativa della Medicina Generale volta ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria e deve essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
2. ai Medici di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia è chiesto di tener conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione di Esperti appositamente individuata (allegato 1 “**Farmaci indicati nel trattamento della infezione da Coronavirus** accertata o sospetta”);
3. la Regione, attraverso la consultazione permanente con la suddetta Commissione, si riserva la revisione ed implementazione delle indicazioni terapeutiche, alla luce della disponibilità di nuove evidenze scientifiche; la Regione affida alla succitata Commissione, in collaborazione con il Comitato Etico Regionale per la sperimentazione clinica e i competenti settori regionali, il compito di proporre ad AIFA protocolli di ricerca ed estendere la partecipazione alle sperimentazioni di farmaci per la terapia del Coronavirus anche ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Famiglia;
4. la Regione istituisce, con proprio provvedimento una specifica Commissione, composta da esperti in materia, con il compito di definire le linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID 19 in ambito territoriale.

Ordinanza n. 21 del 29 marzo 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: misure per le RSA, RSD o altra struttura sociosanitaria.

Ordinanza n. 22 del 1° aprile 2020: gestione dei rifiuti provenienti da strutture sociosanitarie residenziali.

Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: Indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi.

UMBRIA - fino a nuovo provvedimento:

1. limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
2. rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
3. sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
4. privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

Ordinanza n. 11 del 27 marzo 2020: per la durata di quattordici giorni, salvo proroghe, divieto di allontanamento e di accesso, salvo che per assicurare attività e servizi essenziali, sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità, sospensione dello svolgimento delle attività lavorative produttive e commerciali, sospensione di tutti i cantieri di lavoro, chiusura cimiteri, parchi pubblici, soppressione fermate mezzi pubblici nella Frazione di Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG).

Ordinanza n. 12 del 30 marzo 2020: differimento del versamento del Contributo della Tutela dell'Ambiente dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava al 30 giugno 2020.

Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020: modalità di trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 e organizzazione del servizio di raccolta.

Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020: fino al 13 aprile 2020, fatte salve eventuali proroghe, stretta programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020: fino alla cessazione dell'emergenza, possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per uffici e di giochi e giocattoli, all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura; le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità devono garantire un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori sociosanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: sospensione accesso libero agli ambulatori; attività solo su appuntamento con adeguati dispositivi.

Ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: chiusura dei cantieri, dei parchi pubblici, attività motoria in prossimità della propria abitazione.

Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative e imprenditoriali, produttive e commerciali, soppressione di fermate di mezzi pubblici nel comune di Pontey.

Ordinanza n. 123 del 26 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: riduzioni dell'offerta di trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 124 del 27 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da Covid-19 e standardizzazione comportamenti (vedasi allegato all'ordinanza).

Ordinanza del 4 aprile - fino a nuovo provvedimento:

1. vietato l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano;
2. obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto di ammettere e far circolare solo i soggetti dotati di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca e di previsione di ogni strumento atto ad evitare assembramenti;
3. obbligo, a tutto il personale di vendita al dettaglio nelle attività consentite, di utilizzo di dispositivi di protezione individuali quali guanti e mascherine.
4. confermata la validità di tutte le altre misure adottate con le ordinanze n. 115, 116, 117, 123 e 124.

VENETO

Ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020: rimodulazione servizi taxi; sospensione dei servizi di noleggio con conducente con autovettura ed autobus.

Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 - proroga fino al 13 aprile dell'Ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020:

1. uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti
2. l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica e festivi;
3. vietate attività di commercio nella forma di mercato aperto o chiuso;
4. vietata vendita prodotti florovivaistici;
5. obbligo per tutti gli esercizi commerciali di ammettere solo persone dotate di DPI;
6. consentita vendita articoli cancelleria all'interno di esercizi vendita generi alimentari dove era già svolta.

Ordinanza n. 38 del 4 aprile 2020: precisazioni ordinanza precedente e aggiunto "Ammessa attività manutenzione del verde".